

DDL LAVORO: UN ALTRO NO AL SALARIO MINIMO E AUMENTO DELLA PRECARIETÀ

Con 158 voti favorevoli, 121 contrari, e 2 astenuti, la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge contenente disposizioni in materia di Lavoro.

Un provvedimento che, nonostante la situazione di difficoltà nella quale si trovano molte lavoratrici e lavoratori in Italia, **si distingue soprattutto per quello che non c'è.**

Nei 33 articoli che compongono questo disegno di legge, infatti, **non viene affrontata nessuna delle grandi questioni inerenti al mondo del lavoro** in Italia: i bassi salari, la parità retributiva tra uomini e donne, la sicurezza sul lavoro. E soprattutto **non viene affrontato il tema drammatico del lavoro povero** e del lavoro sfruttato, preferendo concentrare l'attenzione su aspetti marginali della disciplina lavoristica, o peggio **aumentando ancor di più la precarietà.**

Il Partito democratico conduce, fin dall'inizio della legislatura, **la battaglia per** l'inserimento di un **salario minimo legale**, sostenendo che sotto i 9 euro lordi all'ora non è lavoro bensì sfruttamento. Ma **maggioranza e governo fuggono** dalla discussione in Parlamento, preferendo nascondersi dietro tecnicismi e sotterfugi pur di non affrontare un dibattito a viso aperto. Non solo hanno stravolto la proposta di legge delle opposizioni, trasformata in una delega al governo da esercitare entro sei mesi per affrontare l'emergenza salariale attraverso la contrattazione collettiva. Ma, come era stato evidenziato in Aula dal Pd, quella delega era solo un espediente per evitare di affrontare il tema. Ne sono passati dieci di mesi e di quella proposta non c'è traccia, visto che al Senato non è iniziato nemmeno l'esame.

Anche durante il dibattito alla Camera sul disegno di legge in esame, **il Pd**, insieme alle altre opposizioni, **ha presentato un emendamento per introdurre il salario minimo** di 9 euro lordi all'ora ma, nuovamente, la destra l'ha **bocciato**. Arrivando a bocciare perfino l'ordine del giorno che chiedeva al governo almeno di riaprire la discussione. Segno di una **chiusura totale.**

Nel frattempo il potere d'acquisto dei salari continua a scendere e gli oltre tre milioni di **lavoratrici e lavoratori poveri si ritrovano ancora una volta senza risposte**. Il governo preferisce voltare la testa da un'altra parte e fingere di poter ignorare un tema non più eludibile. Lo conferma anche il dato delle **decine di migliaia di cittadini che hanno firmato**, e stanno firmando, per una **legge di iniziativa popolare** per l'introduzione di un salario minimo.

A testimoniare un certo pressappochismo da parte di questa maggioranza su un tema importante come quello del lavoro, c'è anche **il modo con il quale questo disegno di legge giunge infine** al voto del Parlamento.

Approvato, infatti, con procedura d'urgenza dal Consiglio dei Ministri, su proposta della Presidente Giorgia Meloni e della Ministra del lavoro Marina Calderone, nella seduta del 1° maggio 2023, il ddl è stato poi annunciato alla Camera dei deputati nella seduta dell'8 novembre 2023. L'esame in Commissione Lavoro è iniziato il 6 dicembre 2023 e il 20 marzo 2024 sono state presentate le proposte emendative. Dal 27 marzo, seduta nella quale sono stati annunciati gli esiti dei ricorsi sui giudizi di ammissibilità di alcuni emendamenti, c'è stata una lunga fase di oblio fino a luglio 2024 quando la relatrice ha presentato due emendamenti. Fino ad arrivare a ottobre 2024 quando è stato discusso e votato dalla Camera.

Dell'urgenza con la quale Giorgia Meloni sembrava voler agire il 1° maggio 2023, un anno e mezzo dopo è rimasta qualche conferenza stampa e 33 articoli che nel migliore dei casi risultano marginali e nel peggiore riducono le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori.

La capogruppo Pd Chiara Braga, nell'intervenire sull'articolo 19, ha evidenziato, tra gli altri, il rischio di **favorire la subdola pratica delle dimissioni in bianco**. "La pratica delle dimissioni in bianco fu una delle prime cambiali pagate **nel 2008 dal governo Berlusconi** a chi voleva sfruttare i lavoratori. **Un'ingiustizia, che colpiva soprattutto le donne**, alla quale avevamo messo fine nel 2015 con una legge che ripristinava ambiti e limiti ai datori di lavoro (...). Ridurre i tempi e i sistemi di controllo da parte degli ispettorati diventa ora il modo per avere lavoratori e lavoratrici più deboli. **La maggioranza si appresta a ripristinare**, pezzo dopo pezzo e in modo subdolo, **una delle piaghe peggiori** del mercato del lavoro in Italia, una clausola nascosta che prima del 2015 colpiva 2 milioni di dipendenti e che nell'80% dei casi restava un reato taciuto e, quindi, impunito".

Un discorso simile può essere fatto **per l'articolo 10, relativo ai contratti di somministrazione**, con il quale, di fatto, travolgono gli attuali limiti per il suo utilizzo, favorendo così la liberalizzazione totale di questa tipologia contrattuale, arrivando al paradosso che potrà esistere un'impresa con il 100% dei dipendenti in somministrazione, senza più alcun rapporto tra datore di lavoro e dipendente. La somministrazione può avere un senso se limitata in momenti temporaneamente definiti, nei quali l'impresa ha un effettivo bisogno di questo personale, non può essere un modo per aggirare e sgretolare tutte le normative a difesa dei lavoratori.

Per questi motivi il Pd ha presentato un emendamento per riportare questo strumento allo scopo reale per cui potrebbe essere utilizzato nel mercato del lavoro, ma è stato bocciato.

La **manca di norme efficaci per contrastare le morti sul lavoro** è un altro grande buco di questo provvedimento, il quale – aumentando la precarietà – di fatto diminuisce anche la sicurezza sul lavoro. I numeri rivelano infatti un **legame molto stretto tra morti sul lavoro** da un lato e **precarietà** e utilizzo a intermittenza dei lavoratori dall'altro.

Secondo tutti gli studi effettuati, in Italia si continua a morire sul lavoro con una media di **tre decessi al giorno**. Una vera e propria **strage annuale**. Oltre **mille morti nel 2022, lo stesso nel 2023**, e secondo l'Inail nel **primo semestre del 2024** gli incidenti mortali sul

lavoro denunciati sono stati **469**, con un **aumento del 4,2%** rispetto allo stesso periodo nel 2023.

Ed è sempre l'Inail a dire che, **nel caso dei contratti a tempo determinato gli incidenti mortali sul lavoro hanno una incidenza che è pari al doppio** di quella che si registra nel caso di contratti a tempo indeterminato. **8,98 ogni 100mila lavoratori nel primo caso contro 4,49 nel secondo.**

Analoga sproporzione si registra anche guardando l'incidenza complessiva degli **infortuni: 3,28% per i contratti a termine contro il 2,08%** per quelli a tempo indeterminato.

La spiegazione è tanto semplice quanto inquietante: i lavoratori a termine sono generalmente meno formati alla prevenzione, meno consapevoli dei rischi **e, soprattutto, con un minor potere contrattuale** che non consente di esigere il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.

Il 70% degli incidenti mortali in edilizia, solo per fare un altro esempio, **interessa lavoratori in subappalto.**

Nella stessa direzione sbagliata va, purtroppo, anche l'articolo 11 di questo disegno di legge, il quale **amplia il criterio di classificazione dei contratti stagionali**. In questo modo si gettano le basi per poter considerare tutto stagionale. Il concetto stesso di stagionalità viene, dunque, allargato in maniera impropria, in modo da poterlo adattare a qualsiasi situazione. Potendo così aggirare i vincoli che impediscono a un contratto a termine di essere ripetuto all'infinito. **Annacquare e confondere i limiti** che delimitano le attività stagionali e i lavoratori stagionali non fa altro che **produrre altra precarietà** e nuove fragilità.

Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l'articolo 11 ma la maggioranza lo ha bocciato.

Nella dichiarazione di voto finale **Elly Schlein, annunciando il voto contrario del Gruppo del Pd**, ha detto che:

“Questa legge che approvate oggi trasforma il mercato del lavoro **nel supermarket della precarietà**; eliminate il tetto al lavoro in somministrazione, lo liberalizzate pienamente; (...) allargate l'uso dei contratti stagionali, superando la sentenza della Cassazione che ne limitava l'uso a determinati settori e in determinati periodi; eliminate anche la causa ostativa sul regime forfettario nei contratti misti, aprendo, quindi, la strada all'abuso delle finte partite IVA; ma, soprattutto, state superando il divieto di dimissioni in bianco, una scelta che lede l'autonomia delle donne e che rende più ricattabile chi lavora, caricandogli addosso l'onere della prova del licenziamento dopo 15 giorni di assenza. (...)”

Nessun respiro strategico, nessuna analisi della qualità dell'occupazione; solo una lettura propagandistica dei dati. (...)”

Vi abbiamo proposto di rivedere i criteri escludenti dell'accesso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori autonomi, ma niente, **ve ne fregate di 400.000 lavoratori autonomi che non arrivano ai 20.000 euro l'anno** e non riescono ad accedere a un aiuto per il quale già pagano un contributo. **L'obiettivo dovrebbe essere fermare l'esodo silenzioso dei giovani; e invece no**, siete ossessionati dall'immigrazione e non vedete l'emigrazione di tanti giovani in gamba che vorrebbero restare, ma con contratti così precari e salari così

*bassi non ce la fanno e partono; **100.000 ragazze e ragazzi tra il 2022 e il 2023 sono andati via**, perché se hai un contratto di un mese e non sai se ce l'avrai domani come fai a costruirti un futuro, come fai a costruirti una famiglia?*

State offrendo loro lavoro povero, precarietà, lavoro nero, salari da fame.

*Con questa legge, le condizioni materiali del lavoro si aggraveranno. Io direi che potevate sceglierle un altro nome: **favoreggiamento dell'emigrazione sarebbe stato un nome più adatto**. (...)*

Unica nota positiva: abbiamo ottenuto l'approvazione di un emendamento del Partito Democratico a questa legge che, in Parlamento, **obbligherà, ogni anno, il Ministro del Lavoro a relazionare** sullo stato della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e su quali provvedimenti intende adottare concretamente; quel dibattito si concluderà con un voto alle Camere.

*Su questo terreno, come abbiamo sempre detto, noi siamo disponibili al confronto e a trovare soluzioni comuni. Al governo chiediamo di aprire una discussione senza steccati, né pregiudizi. **Lavoro di qualità significa anzitutto bonifica del lavoro povero e del lavoro precario, bonifica dallo sfruttamento e dal caporalato**; significa dialogare con le imprese e i sindacati, per ridurre drasticamente i contratti a termine precari, come hanno fatto in Spagna; significa cancellare le forme più precarizzanti del lavoro come i voucher, il lavoro a chiamata, il part time involontario, che va combattuto e non certo incentivato, come fate anche con queste misure”.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Disposizioni in materia di lavoro” (Testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023, degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532) [AC 1532-bis](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla alla XI Commissione Lavoro.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 1)

Si introducono diverse **modifiche** alla disciplina generale **in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Nell'esame in commissione è stata soppressa la modifica che prevedeva, rispetto alla composizione vigente della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che alcuni membri partecipassero ai lavori dell'organo senza diritto di voto. È stata invece modificata, sempre in sede referente, la **composizione della Commissione**

per gli interpelli, e si è introdotta una procedura di **comunicazioni annue alle Camere** da parte del **Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali**.

Si prevede che l'**elenco**, tenuto presso il Ministero della Salute, dei **medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro** sia **aggiornato** dal Ministero stesso in base alla **verifica periodica** del requisito specifico inerente all'educazione continua in medicina.

Sono state poi introdotte modifiche in materia di **sorveglianza sanitaria dei lavoratori** riguardanti: la fattispecie di visita medica preventiva; la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute; il termine per un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza; l'individuazione in via generale dell'azienda sanitaria locale come l'amministrazione competente per l'esame dei ricorsi contro i giudizi del medico competente.

Sono state anche modificate le condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di **lavori in locali chiusi sotterranei o semisotterranei** e si è disposto un intervento di abrogazione esplicita relativo a **norme sugli obblighi** inerenti alla fornitura e all'esposizione di **tessere personali di riconoscimento**.

IN MATERIA DI RICORSI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (ART. 2)

Modifica la disciplina vigente in materia di definizione dei **ricorsi** riguardanti l'applicazione delle **tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**, prevedendo, in particolare, il ricorso alle Direzioni regionali e provinciali dell'INAIL, invece del Consiglio di amministrazione, e attribuendo a tali Direzioni anche la facoltà di ricevere e decidere i ricorsi riguardanti, tra l'altro, la classificazione delle lavorazioni effettuata direttamente dall'INAIL (per i settori non ricadenti nelle gestioni tariffarie previste dalla normativa vigente) e l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, attualmente attribuiti alle sedi territoriali.

RECUPERO DI SOMME VERSATE DOPO IL DECESSO DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI EROGATE DALL'INAIL (ART. 3)

Disciplina la procedura attraverso cui l'**INAIL** può **recuperare le prestazioni in denaro versate** a favore dei beneficiari, per il **periodo successivo al decesso** di questi ultimi.

SEMPLIFICAZIONI DEI RICORSI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO (ART. 4)

Modifica la disciplina riguardante i **ricorsi amministrativi** in ambito di **assicurazione INAIL** a favore dei **lavoratori domestici**. In particolare, i soggetti interessati sono tenuti ad impugnare il provvedimento dell'Istituto, ritenuto illegittimo, dinanzi alla sede che lo ha emesso. Contestualmente, viene abrogata la disposizione che attribuiva al comitato

amministratore del Fondo autonomo speciale, istituito ad hoc per la gestione delle prestazioni INAIL a favore dei lavoratori domestici, la competenza a decidere su tali ricorsi. Competenza che è comunque mantenuta dal Fondo solamente con riferimento ai procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

MESSA A DISPOSIZIONE DELL'INAIL DELLE COMUNICAZIONI DI DECESSO PERVENUTE ALL'INPS (ART. 5)

Si dispone che a partire dal 1° gennaio 2025 le **comunicazioni di decesso trasmesse all'INPS** dai medici necroscopi siano **messe a disposizione dell'INAIL** con modalità concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Si è anche precisato che l'attuazione della disposizione da parte delle amministrazioni interessate avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

COMPATIBILITÀ DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA (ART. 6)

Modifica la disciplina vigente in materia di **compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale** con lo **svolgimento di attività lavorativa**, sia subordinata che autonoma, e di obbligo di comunicazione da parte del lavoratore dello svolgimento dell'attività lavorativa stessa.

ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DI TERMINI RELATIVI AD ADEMPIMENTI A CARICO DEI LIBERI PROFESSIONISTI ANCHE IN CASO DI PARTO O DI RICOVERO OSPEDALIERO DEL FIGLIO MINORENNE (ART. 7)

Viene **estesa la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti** iscritti ad albi professionali – già prevista per i casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza – anche ai **casi di ricovero ospedaliero del figlio minorenne** che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista o di **parto della libera professionista**.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI (ART. 8)

Introduce, per i **fondi di solidarietà bilaterali** costituiti successivamente al 1° maggio 2023, una disciplina per il **trasferimento**, presso i fondi stessi, di una **quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS**.

UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO BILATERALE FORMAZIONE EX ART. 12 D.LGS. 276/2003 (ART. 9)

Innova la disciplina riguardante l'**utilizzo delle risorse versate al fondo bilaterale**, costituito dalle parti sociali che hanno stipulato il CCNL delle imprese del settore della

somministrazione, per la formazione e la riqualificazione professionale a favore dei lavoratori somministrati. In particolare, l'articolo consente il ricorso a tali risorse anche per adeguare le competenze dei lavoratori ai rapidi mutamenti del mercato del lavoro, nonché per garantire le professionalità necessarie alle imprese, tenuto conto del loro fabbisogno, e per assicurare l'attuazione del PNRR.

IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO (ART. 10)

Viene soppressa una disciplina transitoria relativa – nell'ambito della **disciplina della somministrazione di lavoro** – alla **durata complessiva delle missioni a tempo determinato** presso un soggetto utilizzatore. In base alla disciplina transitoria, attualmente valida fino al 30 giugno 2025 e ora appunto oggetto di soppressione, la durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore può superare il limite di 24 mesi (anche non continuativi) a condizione che il contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia originariamente stato stipulato a tempo determinato (anziché a tempo indeterminato) e che l'agenzia abbia successivamente comunicato all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la stessa agenzia e il lavoratore (o abbia comunicato la trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto a termine). Sono ora **introdotte due nuove fattispecie di esenzione dal computo dei limiti quantitativi** relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori, escludendo: i casi in cui la missione a tempo determinato riguardi lavoratori il cui contratto di lavoro con il soggetto somministratore sia a tempo indeterminato; alcune fattispecie di missione corrispondenti a fattispecie di contratto a tempo determinato che, nella disciplina vigente relativa alla generalità degli altri settori, sono escluse dall'applicazione dei limiti quantitativi per il ricorso ai contratti di lavoro dipendente a termine.

Sono **escluse alcune fattispecie di contratti a tempo determinato** stipulati tra agenzie di somministrazione e lavoratori **dall'ambito di applicazione delle cosiddette "causali"**, le quali consistono in presupposti di ammissibilità di una durata dei contratti di lavoro dipendente a termine superiore a dodici mesi (fermo restando il limite più elevato di ventiquattro mesi). Le esclusioni introdotte riguardano i contratti stipulati dalle agenzie di somministrazione con soggetti rientranti in determinate categorie.

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI CONTRATTI A TERMINE E DI ATTIVITÀ STAGIONALI (ART. 11)

Viene introdotta una **norma qualificata come di interpretazione autentica** – avente quindi effetto retroattivo – relativa alla disciplina sulla **esclusione delle attività stagionali** dall'ambito di **applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore**. L'intervento in esame concerne le fattispecie di attività stagionale individuabili in base a contratti collettivi di lavoro.

INDENNITÀ PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLE REGIONI INQUADRATI NEI PROFILI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE (ART. 12)

Riconosce la possibilità di attribuire, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una **specificata indennità** a favore dei **dipendenti a tempo indeterminato** delle **Regioni** inquadrati nei profili professionali per le **attività di comunicazione e informazione** che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle amministrazioni stesse.

DURATA DEL PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ART. 13)

Si specifica la tempistica della **durata del periodo di prova** nell'ambito del **rapporto di lavoro a tempo determinato**, anche in relazione alla durata del contratto. Vengono fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva.

TERMINE PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE IN MATERIA DI LAVORO AGILE (ART. 14)

Si interviene sul **termine per le comunicazioni obbligatorie** relative al **lavoro agile**, prevedendo, in particolare, che il datore di lavoro debba comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile

POLITICHE FORMATIVE NELL'APPRENDISTATO (ART. 15)

Si stabilisce che, a decorrere dal 2024, le **risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione** destinate annualmente – ai sensi della Legge di Bilancio per il 2018 – al finanziamento delle **attività di formazione** nell'esercizio del solo **apprendistato professionalizzante** siano finalizzate alle attività di formazione che sono promosse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio di tutte le tipologie di apprendistato di cui al Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.

RISORSE DESTINATE ALLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI PRIVATI GESTORI DI ATTIVITÀ FORMATIVE (ART. 16)

Viene previsto un incremento, per il 2024, di 5 milioni di euro delle risorse destinate alla copertura delle **spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative** a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

CONTRATTI MISTI (ART. 17)

Introduce **deroghe** al **divieto di applicazione del regime forfetario** previsto per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro. Nello specifico, a talune condizioni, la norma estende l'applicazione del citato regime anche alle

persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali, e alle persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo.

UNICO CONTRATTO DI APPRENDISTATO DUALE (ART. 18)

Apporta modifiche alla disciplina riguardante le **diverse tipologie di contratto di apprendistato** e al cosiddetto “**sistema duale**”. In particolare, in forza dell’assetto normativo attualmente vigente, è possibile la trasformazione dell’apprendistato cosiddetto per la qualifica ed il diploma professionale, una volta conseguito il titolo, nel contratto di apprendistato cd. professionalizzante. Accanto a tale possibilità, la norma in esame introduce la possibilità di trasformazione anche nel cosiddetto apprendistato di alta formazione e ricerca.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE (ART. 19)

Si dispone che l’**assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre determinati termini** comporta la **risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore**, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

A tale fattispecie **non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche**. Viene altresì disposto che il datore di lavoro comunica l’assenza del lavoratore all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE CON MODALITÀ TELEMATICHE (ART. 20)

Prevede la possibilità di svolgimento dei **procedimenti di conciliazione** in materia di lavoro in **modalità telematica** e mediante collegamenti audiovisivi.

ASSUNZIONI DI SOGGETTI GIÀ IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI O DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 21)

Si interviene sulla disciplina transitoria relativa alla possibilità di **assunzioni a tempo indeterminato**, da parte delle **pubbliche amministrazioni già utilizzatrici**, dei **lavoratori socialmente utili** o di quelli impegnati in attività di **pubblica utilità**. L’intervento allinea formalmente il termine temporale del 31 dicembre 2022, previsto dalla formulazione della norma ora oggetto di modifica, con la proroga al 30 dicembre 2023, già disposta da un altro intervento legislativo.

IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE IN CASO DI CESSIONE DI IMMOBILI (ART. 22)

Si interviene sulla disciplina riguardante la dichiarazione dei dati relativi all'**attività di mediazione** espletata in occasione della **cessione di beni immobili**. Nello specifico, si prevede che le parti dell'atto di cessione di un bene immobile, in alternativa all'ammontare della spesa sostenuta, possano dichiarare il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, dovendo, in ogni caso, indicare le analitiche modalità di pagamento della stessa.

PAGAMENTO DILAZIONATO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI (ART. 23)

Si introduce la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di **forme di rateizzazione** fino ad un massimo di sessanta rate mensili dei **debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all'INPS e all'INAIL** e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità (inerenti anche al versamento) successivamente stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei due enti. La nuova norma in esame costituisce, per i due enti, una disposizione speciale rispetto alla disciplina vigente per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, la quale prevede la possibilità della concessione di rateazioni fino a ventiquattro mesi o, previa autorizzazione ministeriale, fino a trentasei mesi, ovvero, in casi specifici e sempre previa autorizzazione ministeriale, fino a sessanta mesi.

ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DA PARTE DEGLI UFFICI ALL'ESTERO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ART. 24)

Si specifica che la disciplina transitoria posta dall'art. 1, co. 131, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 in materia di **adempimenti delle pubbliche amministrazioni** relativi ai **contributi previdenziali**, si applica anche con riferimento al **personale assunto a contratto** da parte degli **uffici all'estero del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale** che sia iscritto a enti previdenziali italiani. In base a tale disciplina transitoria, le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettono all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto; l'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

DISPOSIZIONI SULLA NOTIFICA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA CONTRIBUTIVA (ART. 25)

Introdotta disposizione sulla **notifica delle controversie in materia contributiva**, prevedendo che, in tutte le controversie nelle quali l'INPS è parte convenuta, la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell'ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti.

ATTIVITÀ DI INPS SERVIZI S.p.A. A FAVORE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE SUE SOCIETÀ, GLI ENTI DA ESSO VIGILATI E IN HOUSE (ART. 26)

Si interviene sulle disposizioni che regolano **le attività affidate ad INPS Servizi S.p.A., società in house dell'INPS**. In particolare, si aggiunge la previsione che consente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e agli altri organismi giuridici sottoposti a direzione, vigilanza e/o controllo del Ministero stesso, di avvalersi delle prestazioni offerte da INPS Servizi S.p.A., in conformità con l'oggetto sociale di quest'ultima.

APERTURA STRUTTURALE DEI TERMINI DI ADESIONE ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI (ART. 27)

Si rende **strutturale** per alcune categorie di lavoratori dipendenti e di pensionati la **possibilità di iscriversi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali**, non prevedendo un termine entro cui tale facoltà deve essere esercitata, come disposto invece dalla normativa vigente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN QUIESCENZA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PUBBLICO IMPIEGO (ART. 27-BIS)

I dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'Istituto nazionale della previdenza sociale, **possono iscriversi alle organizzazioni sindacali** del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto all'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per le organizzazioni rappresentate nel CNEL.

Inoltre, **il personale in quiescenza non è computato ai fini della determinazione della rappresentatività** delle organizzazioni sindacali cui è iscritto ai sensi del medesimo comma 1.

UNIFORMAZIONE TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO AD APE SOCIALE E DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO CON REQUISITO CONTRIBUTIVO RIDOTTO (ART. 28)

Si disciplina l'**uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato** con requisito contributivo ridotto, stabilendo che tali domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

DISCIPLINA SULLA COSTITUZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA IN RELAZIONE A CONTRIBUTI PENSIONISTICI PRESCRITTI E INCREMENTO DEL FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (ART. 29)

Si interviene in materia di **contributi pensionistici** relativi ai **lavoratori dipendenti privati** (o ai collaboratori in forma coordinata e continuativa, iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS), **non versati per inadempimento** del datore di lavoro (o del committente) e **caduti in prescrizione**, introducendo la **possibilità** di richiesta all'INPS, da

parte del lavoratore e con onere a suo carico, della **costituzione di una rendita vitalizia**, qualora sia decorso il termine di prescrizione per l'omologa richiesta (già prevista nell'ordinamento) da parte del datore di lavoro (o da parte del medesimo lavoratore in sostituzione del datore).

SVOLGIMENTO MEDIANTE VIDEOCONFERENZA O IN MODALITÀ MISTA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994, N. 509, E AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 1996, N.103 (ART. 30)

Si prevede che le **riunioni degli organi statutari degli enti di diritto privato gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza** possano svolgersi, anche in via ordinaria, **mediante videoconferenza**, anche per una sola parte dei componenti; ciò al fine di contenere i costi e contestualmente consentire la più ampia partecipazione dei componenti e, comunque, osservando i principi di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali. Si stabilisce anche che gli enti interessati siano tenuti a disciplinarle nei loro statuti, con specifica deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

IN MATERIA DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ART. 31)

Si istituisce presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'**Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento**, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Si istituisce, sempre presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'**Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi (demandando a un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito la definizione della composizione, delle modalità di funzionamento e della durata in carica dei componenti dell'Osservatorio).

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 32)

Viene introdotta una modifica nella formulazione delle destinazioni del **Fondo per le politiche della famiglia** stabilite dall'art. 1, co. 1250, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni. La nuova formulazione comprende una previsione a sé stante di una destinazione per interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia, ferma restando la destinazione di risorse anche per interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari, mentre la formulazione vigente prevede in via unitaria la destinazione per interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia.

PERMESSI NON RETRIBUITI DEI VERTICI ELETTIVI DEGLI ORDINI E FEDERAZIONI DELLE PROFESSIONI SANITARIE (ART. 33)

Prevede che i vertici elettivi degli **Ordini delle professioni sanitarie e delle Federazioni nazionali**, ove dipendenti delle aziende e degli enti del SSN, possano usufruire di permessi non retribuiti per partecipare ad attività istituzionali. Tali permessi possono avere una durata non superiore a otto ore lavorative mensili. Si precisa che i dipendenti interessati devono fare richiesta almeno tre giorni prima, salvo che vi siano ragioni di urgenza comprovate.

Iter

Prima lettura Camera [AC 1532-bis](#)

Prima lettura Senato [AS 1264](#)

[Legge n. 203 del 13 dicembre 2024](#) Disposizioni in materia di lavoro.

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AIV-RE	0 (0%)	7 (100%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	9 (100%)	0 (0%)
FDI	88 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	5 (100%)	0 (0%)
LEGA	37 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	42 (100%)	0 (0%)
MISTO	1 (11,1%)	6 (66,7%)	2 (22,2%)
NM-M	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	52 (100%)	0 (0%)

